COMUNE DI OSIMO

Provincia di Ancona

ORDINANZA SINDACALE

n. 45/2026 del 16/11/2026

OGGETTO:
ORDINANZA SINDACALE DI CHIUSURA DEI CIMITERI COMUNALI, IMPIANTI SPORTIVI E PARCHI PUBBLICI E PISTE CICLABILI AI SENSI DELL'ART. 54 DEL DLGS. 267/200 SS.MM.II. AI FINI DELLA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'.

LA SINDACA

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 recante “Codice della protezione civile” che individua le tipologie degli eventi e gli ambiti di competenza in materia di protezione civile e in particolare l’art. 6 che individua il Sindaco quale autorità di protezione civile e stabilisce che lo stesso eserciti funzioni vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle attività di protezione civile da parte delle strutture afferenti alla rispettiva amministrazione;

VISTO l’art. 12 del citato decreto legislativo n. 1/2018 che prevede al comma 1 che “lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, è funzione fondamentale dei Comuni” e al comma 2 lett. f) che “i Comuni provvedono (..) al verificarsi delle situazioni di emergenza di cui all'articolo 7, all'attivazione e alla direzione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze a livello comunale”;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che prevede all’art. 3 comma 2 che il Comune “è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo” e al comma 5 che i Comuni e le Province “sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;

CONSIDERATA la situazione di rischio comunicata con l’Allerta meteo di Protezione Civile

della Regione Marche n. 64/2026 del 16/11/2026 per criticità allerta vento di grado arancione;

RILEVATO che nell'Allerta di Protezione Civile Regionale l'aumento della ventilazione darà luogo a vento teso con raffiche che potranno superare il grado di burrasca forte e tempesta nelle zone costiere, nella giornata di martedì 17 novembre 2026 dal pomeriggio.

CONSIDERATO CHE la situazione richiede estrema prudenza a tutela dell'incolumità della popolazione, anche in considerazione dei forti venti che interessano il territorio cittadino;

ACCERTATO che l'allerta riguarda l'intera giornata di martedì 17/11/2026 e si prevede che la ventilazione rimanga molto sostenuta anche per le giornate di mercoledì e venerdì;

RILEVATO che la criticità, adottando il principio di cautela, può interferire, in particolari condizioni stazionali, con la resistenza dell'apparato radicale degli alberi nei parchi urbani, nelle aree verdi non perimetrate, negli impianti sportivi all'aperto, nelle piste ciclabili e nelle aree cimiteriali e con la resistenza delle impalcature impiegate nei cantieri edili.;

RITENUTO, pertanto, di dover intervenire, a salvaguardia della sicurezza e della pubblica incolumità pubblica, con un provvedimento contingibile e urgente di chiusura e divieto di accesso/fruizione, per l'intera giornata del 17 novembre 2026:
- dei parchi pubblici -con divieto di accesso a quelli non perimetrati- e delle aree verdi,
- dei cimiteri, con le precisazioni di seguito indicate,
- degli impianti sportivi outdoor e di quelli in pressostruttura;
- delle piste ciclabili

RITENUTO, inoltre, di raccomandare:
- alle imprese edili con cantieri allestiti con impalcature, di adottare, per la giornata del 17 novembre 2026, tutte le adeguate misure di sicurezza e vigilanza volte a scongiurare pericoli eventualmente generati dalle impalcature;
- alla popolazione tutta, di evitare di transitare e di sostare nelle aree prossime alle alberature nell'arco temporale dell'evento atmosferico forte e di quello successivo, onde evitare il pericolo di caduta tardiva di rami già distaccatisi;
- alla popolazione tutta di mettere in sicurezza le aree esterne di propria competenza, per evitare che oggetti come gazebi, vasi e altre suppellettili possano creare situazioni di pericolo;

VALUTATO che il presente provvedimento risulta adeguato e proporzionato in relazione alla tutela della sicurezza della popolazione urbana e frutto dell'applicazione concreta, discrezionalmente valutata, del principio di cautela;

VISTO l'articolo 7 della legge 241/90 e s.m.i., ai sensi del quale, per i provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità del procedimento, non viene comunicato agli interessati

l'avvio del procedimento;

VISTO il dispositivo del comma 4, art. 54 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i nonché dell'articolo n. 650 del Codice Penale per cui è necessario adottare un provvedimento;

RITENUTA la piena sussistenza delle motivazioni che impongono al Sindaco di emanare provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di eliminare i rischi che minacciano la pubblica e privata incolumità dei cittadini, così come previsto dagli articoli n.n. 50, 54 del Dlg. 267 del 18/08/2000 ss.mm.ii.;

ORDINA

la chiusura ed il divieto di accesso/fruizione, per l'intera giornata del 17 novembre 2026:
- dei parchi pubblici - con divieto di accesso a quelli non perimetrati - e delle aree verdi;
- degli impianti sportivi outdoor e di quelli in pressostruttura, con le precisazioni di seguito indicate,
- dei cimiteri, con la possibilità la possibilità di effettuare le ordinarie operazioni di tumulazione ed estumulazione al di fuori delle aree di cantiere con ingresso del personale addetto alle operazioni cimiteriali, del sacerdote e dei familiari del deceduto nel numero massimo consentito di dieci persone.
- delle piste ciclabili

3. Che la presente Ordinanza venga notificata:
- Osimo Servizi s.p.a. osimoservizispa@legalmail.it
- Provincia di Ancona provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it
- Prefettura UTG di Ancona - protocollo.prefan@pec.interno.it
- Questura Di Ancona - dipps103.00f0@pecps.poliziadistato.it
- Regione Marche Servizio Protezione Civile - regione.marche.protciv@emarche.it
- Comando Provinciale Carabineri - tan25045@pec.carabinieri.it
- Comando Provinciale Carabinieri Forestali - fan43252@pec.carabinieri.it
- Comando Polizia Stradale - dipps214.0000@pecps.poliziadistato.it
- Commissariato di Polizia di Osimo: dipps103.5300@pecps.poliziadistato.it
- Stazione Carabinieri di Osimo: tan23061@pec.carabinieri.it
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco pec: com.salaop.ancona@cert.vigilfuoco.it

4. Che alla presente Ordinanza sia data massima diffusione alla popolazione anche mediante siti internet e canali social istituzionali dell'Ente Comunale;

RACCOMANDA

alla popolazione tutta:
- di evitare di transitare e di sostare nelle aree con alberature nell'arco temporale dell'evento atmosferico forte e di quello successivo, onde evitare il pericolo di caduta

tardiva di rami sospesi già distaccatisi;
- di mettere in sicurezza le aree esterne di propria competenza, per evitare che oggetti come gazebi, vasi e altre suppellettili possano creare situazioni di pericolo;

alle imprese edili con cantieri allestiti con impalcature, di adottare, per la giornata del 17 novembre 2026, tutte le adeguate misure di sicurezza e vigilanza volte a scongiurare pericoli eventualmente generati dalle impalcature.

INFORMA

ai sensi della legge 241/90 e s.m.i. per la partecipazione al procedimento amministrativo:
in base all'art. 8°, 2° comma, l'Amministrazione procedente è il Comune di Osimo;
- la presente Ordinanza Sindacale non è soggetta ad "avviso di avvio di procedimento" ai sensi dell'articolo 7 delle Legge 241 / 1990 in quanto provvedimento urgente riguardante materia di pubblica incolumità;
- in base all'art.3 4° comma si dichiara che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione del presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010;
- in alternativa, ricorso straordinario ai sensi degli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, come modificato dall'art. 6, comma 4, del D.L. 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 49/2026, entro 120 (centoventi) giorni dalla notificazione, comunicazione o comunque dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Osimo, 16/11/2026

LA SINDACA
f.to GLORIO MICHELA
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.